

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-241 del 16/01/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta MAIERO ENERGIA S.a.r.l. con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadon n. 4. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacita' massima di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Portomaggiore (FE), localita' Maiero, Strada Esterna Paglioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-263 del 16/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 35987/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **MAIERO ENERGIA S.a.r.l.** con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadon n. 4. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità massima di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Portomaggiore (FE), località Maiero, Strada Esterna Paglioni.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 10.10.2024, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/183275 del 10.10.2024 dalla Ditta MAIERO ENERGIA S.a.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadon n. 4 ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), località Maiero, Strada Esterna Paglioni;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/185712 del 15.10.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui al Prot. Arpae sopra citato), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano di potenzialità massima di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione);
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

DATO ATTO che allo stato attuale, relativamente all'impianto a biogas esistente, la Società dichiara che sono in essere i seguenti titoli abilitativi, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03:

- Atto P.G. n. 24214 del 22.03.2012 della Provincia di Ferrara - Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicarsi nel Comune di Portomaggiore (FE), Strada esterna Paglioni;
- Atti di modifica dell'AU succitata: P.G. n. 5581 del 10.04.2014 e P.G. n. 3360 del 15.09.2016, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, n. DET-AMB-2018-1954 del 20.04.2018, n. DET-AMB-2020-5737 del 26.11.2020 e n. DET-AMB-2024-1701 del 22.03.2024, rilasciati da Arpae SAC Ferrara;

VISTE le successive integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e acquisite al Prot. di Arpae n. PG/2024/220159 del 04.12.2024;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/2019;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;
- la L.R. n. 4/2007;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;

- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2: “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, prot. n. PG/2024/215022 del 27.11.2024, espressa nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale, in particolare vengono espresse le seguenti valutazioni:

Scarichi Idrici e gestione acque meteoriche: *L'Azienda dichiara che il processo di produzione del biogas e biometano (compresa la compressione finale), e quello di trattamento del digestato non producono scarichi idrici. - Il processo della torre di desolfurazione del biogas produce uno scarico non significativo di “acqua esausta”, che viene ritirata da parte di ditta specializzata nel recupero e smaltimento rifiuti. - L'acqua di condensa da raffreddamento del biogas viene recuperata nella rete di raccolta percolati. - I processi di upgrading e compressione finale non producono scarichi idrici.*

Per quanto riguarda le acque meteoriche, il nuovo progetto prevede un ampliamento delle aree impermeabili ed una modifica della rete acque meteoriche attuale. La rete convoglia le acque dei piazzali ad un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia, già esistente (identificata come vasca di prima pioggia nella planimetria 231058 DEF_10) con volume di accumulo pari a 73,5 mc, e da qui le acque trattate vengono convogliate in testa all'impianto tramite prevasca. Deve essere eliminato il pozzetto bay-pas posto all'ingresso della vasca di prima pioggia in quanto non esistono più acque di seconda pioggia da scaricare in vasca di laminazione e va eventualmente sostituito con un pozzetto di raccordo. La distinzione prima e seconda pioggia, sarebbe una distinzione superata visto che non c'è lo scarico in ambiente, si ritiene accettabile che venga mantenuta per identificare la rete di convogliamento. Verrà ampliata anche la rete di raccolta del percolato e delle acque meteoriche ricadenti nelle trincee insilati e nelle aree di manovra pertinenti, che recapita tramite una rete interrata in una vasca con volume pari a 25 mc. L'acqua ed il percolato raccolti, verranno successivamente inviati alla prevasca, per essere successivamente utilizzata come diluizione biomasse nel processo di digestione anaerobica. Infine in impianto è presente una rete di raccolta acque meteoriche delle aree verdi e delle coperture che recapita all'interno dei fossi e dei bacini di laminazione esistenti per essere poi convogliate, tramite bocca tarata al Canale Moretto, mediante due tubazioni con relativi pozzetti d'ispezione.

Il progetto di ampliamento prevede un'area dedicata allo stoccaggio, con serbatoi elastomerici, del digestato liquido. L'intervento in progetto prevede l'installazione di due serbatoi chiusi in materiale elastomerico della capacità di 50.000 m³ cadauno, posizionati all'interno di una arginatura alta m 2,90 dal piano campagna, delimitati da una recinzione. Perimetralmente al contenitore ed all'arginatura verrà realizzato un fosso di guardia collegato ad un pozzetto con una saracinesca la quale consente sia di mantenere il fossato isolato dalla rete scolante circostante nel caso di fuoriuscite di digestato nei casi di emergenza, sia di consentire lo sgrondo delle acque piovane nella situazione normale, con capacità pari a 438 mc. con un franco di sicurezza di 20 cm. Il fosso di guardia scaricherà al corpo recettore mediante manufatto limitatore delle portate al pozzetto campionario delle acque di seconda pioggia esistente (distinzione superata visto che non c'è lo scarico in ambiente, ma si ritiene accettabile che venga mantenuta per identificare la rete di convogliamento) a sud appena prima dello scarico su canale Moretto. Si esprime una valutazione tecnica favorevole alla proposta di gestione delle acque meteoriche presentata dalla Ditta a condizione che:

- la saracinesca sia mantenuta chiusa e venga aperta solo in occasione di eventi meteorici e in assenza di problematica di fuoriuscita del digestato;*
- venga eliminato il pozzetto bay-pas posto all'ingresso della vasca di prima pioggia;*

Emissioni in atmosfera: La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sovra-sotto pressione e di sicurezza dell'impianto. Come indicato in premessa, il progetto prevede la modifica sostanziale e l'esercizio di un impianto esistente di biogas da fonti rinnovabili per la produzione di biometano con capacità produttiva pari a circa 500 Sm³ /h.

Le modifiche sostanziali consisteranno nella sostituzione del cogeneratore e della torcia di emergenza attualmente installati; verranno realizzati un sistema di upgrading del biogas e un impianto termico (caldaia) per la produzione di acqua calda; verrà mantenuto l'attuale gruppo elettrogeno di emergenza.

Pertanto, tenuto conto di quanto presentato dalla Ditta:

- **Per l'Emissione E1 (Cogeneratore nuovo con potenza termica di 1,34 MWt) in modalità di alimentazione a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo,**

tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Ditta, che indica una portata di 2026 Nm³ /h;

- Per l'Emissione **E5 (Caldaia nuova con potenza termica di 0,6 MWt), alimentata a biogas** ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, che la Ditta ritiene non assoggettabile ad Autorizzazione ambientale in quanto rientrerebbe al punto bb) - parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga di cui all'art 272 co.1 del D.Lgs. 152/06), tenuto però conto di quanto indicato al punto 1.3 (sesto paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/2017, si forniscono i limiti emissivi da rispettare;

In caso di necessità di alimentazione della caldaia a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si forniscono i limiti emissivi da rispettare;

- La Ditta ha dichiarato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti. Il biogas prodotto nell'impianto viene prima raffreddato fino alla temperatura di condensazione necessaria alla rimozione del vapore acqueo e ammoniacale ivi contenuti, successivamente avvengono ulteriori trattamenti di desolfurazione e rimozione dei composti organici volatili mediante adsorbimento su filtri a carboni attivi.

La purificazione finale del biogas a biometano avviene con l'utilizzo di membrane a permeazione selettiva a tre stadi.

Il biometano in uscita viene inviato alla rete gas SNAM mentre l'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto principalmente da CO₂ viene scaricato in atmosfera mediante un apposito camino (emissione **E3**) con una portata di circa 410 Sm³ /h.

A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per determinati parametri.

Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica”, cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, che indica una portata di 410 Sm³ /h si propongono i limiti emissivi da rispettare;

- Per l'emissione **E2, relativa ad una torcia di sicurezza** a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art.272 co.5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata, di cui la Ditta ha dichiarato una temperatura di combustione tra 900°C e 1100°C, si fa presente che la stessa deve avere una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli;

- Per l'emissione **E4 relativa ad un gruppo elettrogeno della potenza pari a 108 KW alimentato a gasolio** per sopperire alla mancanza di alimentazione elettrica nei casi di fermata del cogeneratore per guasto e/o manutenzione, per il quale non sono stati forniti gli inquinanti emessi e le loro concentrazioni, ma che rientrerebbe tra gli impianti e attività in deroga di cui al punto bb) - parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga di cui all'art 272 co.1 del D.Lgs. 152/06), come modificato dal D.Lgs. 183/2017, tenuto però conto di quanto indicato al punto 3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si forniscono i limiti emissivi da rispettare.

Questo ST esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società per le emissioni in atmosfera di cui al presente paragrafo a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading;

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 81022 del 23.12.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/233584 del 23.12.2024), con condizioni;

- il **Parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie** riguardante la **matrice rumore**, con prescrizioni e le **emissioni odorigene**, con prescrizioni, ricompreso nel "Permesso di costruire SUE-710-2024 del 30.12.2024" acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/235522 del 31.12.2024;

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Ferrara quale "Valutazione impatto odorigeno", Prot. n. PG/2025/5464 del 13.01.2025 che riporta, in particolare, le seguenti conclusioni:

*"**Odori:** Relativamente all'impatto odorigeno, la valutazione condotta è conforme alle indicazioni contenute nell'Allegato A.1 della D.D. 309/2023; le previsioni risultano inferiori alle soglie di accettabilità previste per la classe di sensibilità dei ricettori.*

Si concorda con quanto previsto dal proponente che intende realizzare nuove piantumazioni di specie arboree ed arbustive ad integrazioni del verde esistente.

Relativamente al Piano di Monitoraggio, il proponente prevede il campionamento con caratterizzazione delle seguenti sorgenti ritenute più impattanti:

- *P1 - Ricevimento e stoccaggio biomasse vegetali (A1): n. 3 campionamenti;*
- *P2 - Ricevimento e stoccaggio pollina (A2): n.1 campionamento;*
- *P3 - Platee stoccaggio digestato solido (A8-a): n.1 campionamento;*
- *P4 - Platee stoccaggio digestato solido (A8-b): n.1 campionamento;*

Si concorda con quanto previsto dal proponente per quanto riguarda la caratterizzazione delle potenziali sorgenti odorigene, sottolineando che per quanto riguarda il piano di monitoraggio degli odori è necessario seguire quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011 che richiede il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto.

Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine di ogni campagna;

CONSIDERATO che lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle aree verdi e coperture, denominato in planimetria con la sigla “S1”, non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle modalità di gestione della fase transitoria (nelle integrazioni acquisite al Prot. n. PG/2024/223790 sopra citato), modalità distinta per fasi, che di seguito si riportano:

Fase 1: costruzione nuove infrastrutture per riconversione impianto a biometano.

Nella fase 1, della durata di circa 11 mesi, si procederà a:

- *eseguire tutte le lavorazioni relative alle opere civili di nuova realizzazione;*
- *smontare tutte le apparecchiature da rimuovere e/o sostituire, in accordo a quanto dichiarato nella relazione tecnica di progetto, depositata a corredo della presente istanza di autorizzazione unica;*
- *realizzare le connessioni idrauliche ed elettriche;*
- *installare le nuove componenti elettromeccaniche (torce di emergenza, torre desolforazione, caldaia e upgrading);*
- *installare il nuovo cogeneratore;*

Si precisa che, allo stato attuale, l'impianto biogas è in esercizio.

Fase 2: commissioning ed entrata in esercizio.

Al termine della fase di costruzione, avranno inizio le attività di commissioning dell'impianto di biometano (fase 2).

In particolare, si procederà al graduale caricamento delle matrici nella fase di digestione anaerobica, finalizzato all'attivazione il processo biologico. In questa fase, per garantire le condizioni di temperatura ottimali alla biologia, si procederà alla messa in esercizio della centrale termica, costituita dalla caldaia (E5) e dal cogeneratore (E1), che avrà anche la funzione di soddisfare il fabbisogno elettrico delle parti di impianto attivate in questa fase.

In contemporanea, verrà attivata la nuova torcia di emergenza (E2), che entrerà in funzione in caso di necessità.

Nella fase finale delle operazioni di commissioning, si procederà alla messa in esercizio dell'impianto di upgrading, finalizzato all'immissione del biometano prodotto in rete, e del relativo punto di emissione (E3).

Fase 3: messa a regime.

Terminata la messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto a biometano, si procederà con la fase di messa a regime (fase 3), in cui verranno effettuati gli autocontrolli iniziali delle emissioni.

Di seguito vengono riassunte gli impianti e le emissioni interessati nelle varie fasi di entrata in esercizio dell'impianto biometano

Tabella: Fasi di realizzazione dell'impianto

ASSETTO		FASE 1		FASE 2		FASE 3	
		COSTRUZIONE		COMMISSIONING e ENTRATA IN ESERCIZIO		MESSA A REGIME	
ELETTRICO	BIOMETANO	11 mesi	EMISSIONI	3 mesi	EMISSIONI	3 mesi	EMISSIONI
		<i>Impianto biogas non in esercizio</i>		<i>Avvio processo biologico e sezione upgrading</i>		<i>Processo biologico e sezione upgrading in funzione</i>	
1 cogeneratore	1 cogeneratore (E1)	Dismissione cogenerator e esistente ed installazione del nuovo	SI	Avvio del cogeneratore in contemporanea al processo biologico nel 1° mese	SI	Cogenerator e e processo biologico nelle condizioni di pieno carico	SI
-	1 caldaia (E5)	Installazione di 1 caldaia	NO	Avvio della caldaia in contemporanea al processo biologico nel 1° mese	SI	Caldaia funzionante	SI
1 torcia di emergenza	1 torcia di emergenza (E2)	Dismissione della torcia esistente ed installazione della nuova	SI	Avvio della torcia in contemporanea al processo biologico nel	SI	Torcia funzionante	SI

				1° mese			
-	1 Upgrading (E3)	Installazione di 1 Upgrading	NO	Avvio dell Upgrading nel 3° mese	SI	Upgrading funzionante	SI

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie **le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi e rumore;**

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **MAIERO ENERGIA S.a.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadon n. 4 , codice fiscale e p.IVA n. 03994590275, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità massima di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Portomaggiore (FE), località Maiero, Strada Esterna Paglioni

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ARIA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
RUMORE	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE
EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Fasi transitorie, come indicate nella premessa del presente atto.

1. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della Fase 1: durante questa Fase, fino all'avvenuta dismissione del cogeneratore esistente e della torcia esistente, per le emissioni in atmosfera devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 e negli atti di modifica della stessa, citati in premessa. Al termine della Fase 1, il cogeneratore esistente e la torcia esistente devono risultare dismessi;
2. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della Fase 2: dalla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano e di contestuale installazione del nuovo cogeneratore, della nuova caldaia, della nuova torcia di emergenza e dell'impianto di upgrading, ferme restando le tempistiche necessarie, per le "emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni riportate nel presente atto;
3. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della Fase 3: alla fine della Fase 3 le emissioni E1, E2, E3, ed E5, devono risultare attive e a regime. Valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

Esercizio impianto biometano.

4. Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle "**E1**", derivante dal cogeneratore alimentato a biogas, di potenza termica nominale pari a 1,34 MW, "**E3**" derivante dall'impianto di upgrading del biometano, "**E4**" relativa ad un gruppo elettrogeno della potenza pari a 108 KW alimentato a gasolio per sopperire alla mancanza di alimentazione elettrica nei casi di fermata del cogeneratore per guasto e/o manutenzione ed "**E5**" derivante dalla caldaia utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore a biogas, di potenza termica di 0,6 MWt, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - **Planimetria punti di emissione in atmosfera**;
5. L'**Emissione "E1"**, derivante dal cogeneratore alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto che ricade nell'ambito di applicazione di quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I – Parte III - punto 3 (ultimo paragrafo) e che la potenza

termica è di 1,34 MW, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 COGENERATORE 1,34 MWt Funzionamento a biogas
Portata (Nm ³ /h)	2068
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10
Inquinanti (mg/Nm ³)	
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	190
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	40
Monossido di Carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

In caso di necessità di alimentazione del cogeneratore a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I – Parte III - punto 3 (quinto paragrafo), dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 COGENERATORE 1,34 MWt Funzionamento a gas naturale
Portata (Nm ³ /h)	2068
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	95
Monossido di Carbonio CO	240
Polveri	50
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

6. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione “**E1**” dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
7. L'Emissione “**E3**”, derivante dall'impianto di upgrading, per le valutazioni espresse in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E3 IMPIANTO DI UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	410
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	3

Inquinanti (mg/Nm ³)	
Idrogeno solforato H ₂ S	5
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2

8. Per le **Emissioni "E1"** ed **"E3"** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e all'Unione dei Comuni valli e Delizie-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine **massimo di 120 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
9. L'**Emissione E4** relativa ad un gruppo elettrogeno della potenza pari a 108 KW alimentato a gasolio, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E4 Gruppo elettrogeno a gasolio 0,108 MWt
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000
Monossido di carbonio CO	650
Polveri	130
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 5%	

10. L'Emissione "E5" derivante dalla caldaia a biogas di potenza termica di 0,6 MWt, per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare, per gli inquinanti indicati, i limiti massimi emissivi, previsti al punto 1.3 (sesto paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06:

EMISSIONE	E5 CALDAIA a biogas da 0,6 MW
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri	20
COV (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio (CO)	150
Sistema di abbattimento	-----

I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno
 nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

In caso di necessità di alimentazione della caldaia a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I – Parte III - punto 3 (primo paragrafo), dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E5 CALDAIA a gas naturale da 0,6 MW
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Sistema di abbattimento	-----
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	

11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni ed “E5”, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
12. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall’Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;
13. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli,

la data di fermata e di riavvio dell'attività;

14. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
15. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
16. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
17. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
18. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
19. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

20. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
21. Relativamente all'Emissione "**E2**" derivante dalla **Torcia di sicurezza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della stessa, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
22. A seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto.
Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo, nel periodo di massima attività e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.
I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Azienda USL di Ferrara, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna;
23. Qualora dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà comunque provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento e di mitigazione delle emissioni odorigene, da implementare all'interno del sito;
24. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera la Ditta dovrà altresì rispettare quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011;

B) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello delle acque reflue domestiche, che recapita sul suolo tramite subirrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” - Planimetria smaltimento acque meteoriche, raccolta percolato e acque reflue**;
2. La Ditta deve rispettare quanto indicato nelle planimetria di cui al precedente punto 1.;
3. Lo scarico domestico per subirrigazione (a servizio dell’ impianto a biogas esistente) deve rispettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003, n. 1053;
4. Deve essere garantito nel tempo il corretto funzionamento dell’impianto di subirrigazione mediante adeguati interventi di manutenzione. In caso di danno o di rottura, deve essere adottata qualsiasi misura idonea ad evitare il percolamento o l’infiltrazione delle acque reflue.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell’intervento di riconversione dell’impianto da biogas a biometano, dovrà essere presentato, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, un aggiornamento della valutazione di impatto acustico che, tramite una nuova campagna di misurazioni fonometriche, verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore.

D) EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO/DIGESTATO

1. Il legale rappresentante dell’impresa che produce in zona vulnerabile ai nitrati, effluenti di allevamento o digestato deve darne Comunicazione all’autorità competente almeno trenta giorni prima dell’avvio delle attività di utilizzazione su terreni propri, in affitto, in disponibilità, o della cessione a terzi;
2. La Comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato “Gestione effluenti zootecnici”;

3. L'attività di utilizzazione agronomica del digestato deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 “REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE” e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata.

Si precisa che le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi “non sostanziali” (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- a. stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- b. variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.